DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 5

Divieto di nuovo giudizio

Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 15 agosto 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cooperazione-con-il-tribunale-1993/art-5-divieto-di-nuovo-giudizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it